

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 144 Bellinzona, 13 aprile

16/2018

Legge

sull'esercizio della prostituzione (LProst)

(del 22 gennaio 2018)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamato l'art. 199 del Codice penale svizzero;
- visto il messaggio 16 gennaio 2013 n. 6734 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 4 novembre 2015 n. 6734A del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 22 novembre 2017 n. 6734R-6734AR della Commissione della legislazione.

decreta:

Capitolo primo Disposizioni generali

Scopo e campo d'applicazione

Art. 1 La legge ha lo scopo di:

- a arginare il fenomeno della prostituzione illecita;
- b) proteggere dallo sfruttamento e dalla violenza le persone che esercitano la prostituzione, tutelandone la libertà di azione e di decisione;
- c) disciplinare l'esercizio della prostituzione allo scopo di salvaguardare la popolazione dalle ripercussioni negative che ne derivano;
- d) favorire l'adozione di misure preventive, sociosanitarie e di promozione della salute, nonché d'informazione del pubblico e di chi esercita la prostituzione.

²La presente legge si applica all'esercizio della prostituzione, indipendentemente dalle modalità e dai luoghi in cui è svolto.

Definizioni

- **Art. 2** ¹È considerata prostituzione ai sensi della legge ogni attività volta a mettere a disposizione il proprio corpo o a praticare manipolazioni del corpo dei clienti, occasionalmente o per mestiere, con o senza congiunzione carnale, per il loro piacere sessuale in cambio di denaro o di altri vantaggi economici. L'acquisizione dei clienti è considerata esercizio della prostituzione.
- ²È considerato locale erotico ai sensi della legge uno spazio chiuso, formato da uno o più vani costituenti un'unità, che viene destinato in modo esclusivo o assieme ad altri usi all'esercizio della prostituzione.
- ³Il gerente è la persona fisica o giuridica responsabile della gestione del locale erotico, al quale è rilasciata l'autorizzazione prevista a tale scopo.

Luoghi vietati all'esercizio della prostituzione a) Prostituzione di strada **Art. 3** ¹L'esercizio della prostituzione di strada è vietato in tutti i luoghi e nei momenti in cui questa può turbare l'ordine o la quiete pubblica, segnatamente all'aperto ed in tutti i luoghi, anche su suolo privato, visibili al pubblico. In particolare, è vietato in prossimità di scuole, ospedali e case per anziani, luoghi di culto riconosciuti, cimiteri, fermate di mezzi di trasporto pubblici, edifici pubblici aperti al pubblico e parchi gioco.

b) Prostituzione nelle zone residenziali

²I Municipi possono stabilire mediante ordinanza altri luoghi e le distanze in cui la prostituzione all'aperto è vietata.

³L'esercizio della prostituzione è vietato nelle zone che il piano regolatore destina in misura preponderante all'abitazione.

Capitolo secondo **Esercizio della prostituzione**

a) Notifica

Art. 4 ¹Ogni persona che esercita la prostituzione o che ha l'intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla polizia cantonale.

²La polizia cantonale costituisce e custodisce gli incarti che sono necessari per l'esecuzione dei suoi compiti ed informa tempestivamente la Divisione delle contribuzioni e il Medico cantonale.

Registro cantonale

Art. 5 ¹La polizia cantonale gestisce un registro concernente le persone annunciate, i locali erotici e i gerenti in conformità con la legislazione in materia di protezione dei dati.

²Il regolamento ne disciplina i particolari.

Capitolo terzo Locale erotico

Autorizzazione

Art. 6 ¹Un locale erotico può essere aperto e gestito soltanto previo ottenimento dell'autorizzazione.

²L'autorizzazione è rilasciata dal Dipartimento competente designato dal Consiglio di Stato.

³L'autorizzazione per la gestione di un locale erotico è rilasciata a persone fisiche o giuridiche in grado di dimostrare che:

- a) il locale dispone della licenza edilizia attestante che può essere destinato all'esercizio della prostituzione;
- b) nella misura in cui fornisce anche un servizio di ristorazione e/o di alloggio, il locale dispone dell'autorizzazione quale esercizio pubblico;
- c) qualora sia esercitata contemporaneamente un'attività accessoria, siano parimenti ossequiati i requisiti richiesti in tale ambito;
- d) il locale dispone del certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dal competente servizio cantonale;
- e) la gestione del locale è affidata a un gerente in possesso dei requisiti di legge;
- ⁴L'autorizzazione è personale, non è trasferibile ed è vincolata a determinati spazi di un edificio, che formano un'unità funzionale. Il rilascio dell'autorizzazione e il suo rinnovo possono essere assoggettati a condizioni e oneri.

⁵Se l'autorizzazione è rilasciata a una persona giuridica, essa deve avere la propria sede in Svizzera e deve essere designata una persona fisica, designata in qualità di responsabile. Nel caso in cui la persona giuridica sia una società anonima, essa deve disporre esclusivamente di azioni nominative.

⁶L'autorizzazione è rilasciata la prima volta per la durata di due anni ed è rinnovabile ogni due anni. La durata della sua validità può essere ridotta in presenza di giustificati motivi, o revocata se i presupposti per il suo rilascio vengono a mancare.

⁷L'autorizzazione deve essere esposta in maniera visibile all'entrata del locale. Negli appartamenti, essa può anche essere posta all'interno.

⁸La polizia cantonale gestisce un registro dei locali erotici e dei loro gerenti.

Accesso ai locali

Art. 7 L'accesso ai locali erotici è vietato ai minorenni ai sensi del Codice civile svizzero.

Orari d'esercizio

Art. 8 I locali erotici possono essere aperti durante gli orari fissati dalla licenza edilizia, in nessun caso prima delle 10:00 o dopo le 03:00. Il Municipio può ridurre gli orari, previa diffida, in caso di ripetute turbative della quiete pubblica e dell'ordine pubblico, tuttavia non ad un orario che precede la 01:00.

Attività accessorie

Art. 9 ¹I locali erotici possono offrire anche servizi di ristorazione e di alloggio se risultano soddisfatti i presupposti per l'apertura e la gestione di un esercizio pubblico prescritti dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010. Devono comunque essere qualificati e presentarsi al pubblico come tali.

²Qualora in un locale erotico fossero esercitate ulteriori attività collaterali disciplinate da specifiche norme settoriali, tali disposizioni devono essere parimenti ossequiate.

Gerente del locale erotico

Art. 10 ¹Il gerente del locale erotico:

- a) deve disporre dell'esercizio dei diritti civili;
- b) deve essere di nazionalità svizzera o se straniero in possesso dell'autorizzazione per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera;
- c) deve presentare sufficienti garanzie di corretto adempimento dell'attività; in particolare, non deve aver subito condanne per reati inconciliabili con l'attività di gerente di locale erotico in Svizzera o all'estero negli ultimi cinque anni;
- d) deve essere solvibile; in particolare, non deve essere in stato di fallimento, trovarsi in stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza beni o versare in una situazione economica che pregiudica la sua indipendenza;
- e) non deve essere stato oggetto, negli ultimi cinque anni, di revoche dell'autorizzazione per la gestione di un locale erotico o di un esercizio pubblico;
- f) deve avere diritto di firma ed essere iscritto a registro di commercio.

²Non adempie altresì ai requisiti di cui al cpv. 1 lett. c) chi in altro modo rappresenti o abbia rappresentato una grave minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici sia in Svizzera che all'estero.

³Chi intende qualificarsi come gerente deve presentare un estratto del casellario giudiziale (o simili) del Paese o dei Paesi ove ha avuto il proprio domicilio nel corso degli ultimi cinque anni. Al responsabile che non ha avuto domicilio in Svizzera nel corso degli ultimi cinque anni, spetta anche la prova del domicilio nei Paesi per i quali presenta l'estratto del casellario giudiziale (o simili).

Responsabilità e doveri del gerente

Art. 11 ¹Il gerente è responsabile della gestione del locale erotico e ne assicura una conduzione conforme alla legge.

²Il gerente è tenuto in particolare a:

- a) garantire la sua costante presenza nel locale durante gli orari di apertura e la sua reperibilità;
- b) accertare che tutte le persone in attività nel locale siano in regola con la legislazione in materia di stranieri;
- c) assicurare che tutte le persone in attività nel locale siano in possesso dei documenti di identità e svolgano la loro attività in piena libertà, senza subire alcuna forma di coercizione o di sfruttamento;
- d) tenere un registro costantemente aggiornato indicante l'identità delle persone che esercitano la prostituzione nel locale, i servizi forniti e i compensi richiesti;
- e) assicurare il mantenimento dell'ordine nel locale e di condizioni igienico-sanitarie impeccabili;
- f) assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico nelle zone adiacenti il locale;
- g) garantire la disponibilità gratuita di adeguati mezzi di prevenzione, incoraggiandone l'uso;
- h) esporre la documentazione informativa e di promozione della salute, messa a disposizione dal Cantone e dagli enti preposti da quest'ultimo designati;

- i) ha l'obbligo di trattenere giornalmente l'imposta dovuta dalle persone che esercitano la prostituzione, conformemente al Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche;
- j) ha l'obbligo di versare entro il 1° di ogni mese le imposte trattenute ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 lett. i) all'autorità fiscale competente.
- ³Il gerente è tenuto a segnalare senza indugio alle competenti autorità situazioni che potrebbero originare inchieste penali.

⁴In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il gerente deve essere immediatamente sostituito da un supplente in grado di assumersi i compiti demandati dalla presente legge e dal regolamento di applicazione. Tale persona deve essere celermente notificata al Dipartimento ed essere in possesso dei requisiti dell'art. 10.

Revoca dell'autorizzazione e chiusura

Art. 12 ¹L'autorizzazione per la gestione di un locale erotico è revocata se non sono più dati i presupposti per il rilascio.

²In caso di revoca, il Dipartimento ordina la chiusura del locale erotico e, se le condizioni poste dalle rispettive leggi non sono più adempiute, anche le autorizzazioni rilasciate per attività accessorie e collaterali sono revocate.

Estinzione dell'autorizzazione

Art. 13 L'incapacità civile o il decesso del gerente comporta l'estinzione dell'autorizzazione per la gestione, qualora non venga sostituito entro cinque giorni con una persona che ossequia quanto stabilito dall'art. 10.

Appartamenti

- **Art. 14** Purché non vi sia condivisione degli spazi con altre persone che esercitano la stessa attività, non è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 6:
- a) se chi esercita l'attività della prostituzione lo fa a titolo individuale, in locali di sua proprietà o per i quali vanta dei diritti d'uso;
- b) se una persona non mette a disposizione più di un appartamento destinato all'esercizio della prostituzione e questa attività è esercitata unicamente dalla persona alla quale il locale è messo a disposizione.
- ²I locali rimangono soggetti ai controlli di cui agli art. 20 e 21.
- ³L'accesso agli enti della rete d'aiuto designati dal Consiglio di Stato deve essere garantito.
- ⁴L'esercizio della prostituzione in tali locali va notificato al Dipartimento. Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità.
- ⁵L'eccezione prevista dal cpv. 1 non vale nel caso in cui nel medesimo stabile vi siano più appartamenti in cui è esercitata la prostituzione, indipendentemente dal numero di persone che la esercitano all'interno dello stesso appartamento. In tal caso tutti gli appartamenti devono chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 6. Il Consiglio di Stato ne stabilisce i dettagli.

Capitolo quarto Tasse

Tasse

Art. 15 Le decisioni concernenti il rilascio, il rifiuto, il rinnovo o la revoca dell'autorizzazione sono soggette al prelevamento di una tassa a copertura dei costi da fr. 50.– a fr. 1'000.–.

Capitolo quinto Prevenzione sanitaria, informazione e assistenza

Difesa della salute pubblica

16/2018

Art. 16 ¹Al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e del singolo individuo, lo Stato promuove, finanzia e sostiene l'informazione volta a sensibilizzare sulle possibili conseguenze sanitarie legate al fenomeno della prostituzione. Esso collabora con enti pubblici o privati senza scopo di lucro, preposti all'aiuto e al sostegno di persone che esercitano la prostituzione, alla prevenzione dal contagio di malattie sessualmente trasmissibili e alla promozione della salute. Rimane riservata la responsabilità personale del cliente e di chi esercita la prostituzione in caso di contagio da malattie sessualmente trasmissibili.

²Il Cantone può sussidiare i progetti o le attività presentati e gestiti dai summenzionati enti, tramite un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo.

³Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti e la procedura per l'ottenimento del sussidio.

Aiuto alle persone nella condizione di sfruttamento

Art. 17 Le persone che esercitano la prostituzione in Ticino possono rivolgersi gratuitamente agli enti designati dal Consiglio di Stato, che prestano loro una consulenza di natura psicologica, sociale, sanitaria e legale, per aiutarle ad uscire dalla condizione di sfruttamento.

²Tutte le persone che prestano assistenza conformemente al cpv. 1 sono tenute al segreto professionale.

Lotta alla tratta degli esseri umani

- Art. 18 ¹Il Cantone mette in atto tutte le misure necessarie per combattere la tratta degli esseri umani attraverso un dispositivo che preveda:
- a) l'identificazione delle potenziali vittime e delle situazioni a rischio;
- b) la presa a carico delle vittime (consulenza psicosociale e giuridica);
 - c) la concessione di un periodo di riflessione di 30 giorni alle vittime ai fini della denuncia:
 - d) la concessione di un permesso di soggiorno per la durata del processo e il riconoscimento di uno statuto legale duraturo nel tempo al fine di garantire alle vittime adeguata protezione;
 - e) l'identificazione di un luogo protetto per il soggiorno delle vittime;
 - f) il finanziamento del soggiorno delle vittime a corto e medio termine;
 - g) la collaborazione tra le autorità giudiziarie e gli enti d'aiuto.

²I membri delle autorità di polizia, di giustizia e dell'Ufficio immigrazioni ricevono una formazione continua sul tema della tratta degli esseri umani. All'interno di questi uffici vengono designati collaboratrici e collaboratori specializzati nella trattazione di casi di tratta.

³Il Cantone designa un servizio di aiuto alle vittime di tratta e ne sostiene finanziariamente l'attività.

Facoltà degli

Art. 19 Gli enti designati dal Consiglio di Stato che svolgono i compiti previsti agli art. 16 e 17 hanno diritto di accedere ai locali in cui viene esercitata la prostituzione e possono disporre al riguardo delle informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei loro compiti.

Capitolo sesto Controlli

Diritto d'ispezione

La Polizia cantonale e, su sua delega, la Polizia comunale, come pure i competenti funzionari dell'autorità cantonale possono, in ogni momento, eseguire controlli nei locali in cui si esercita o si ritiene sia esercitata la prostituzione, al fine di accertare l'identità delle persone che si trovano all'interno e verificare il rispetto della presente legge.

Idoneità della struttura

Art. 21 ¹Le autorità competenti possono procedere in ogni momento a verificare l'idoneità della struttura soggetta all'autorizzazione.

²Il diritto d'ispezione si estende a tutti i locali della struttura soggetta all'autorizzazione ai sensi della legge e agli appartamenti.

Capitolo settimo Collaborazione e assistenza amministrativa tra autorità

Collaborazione e assistenza

Art. 22 ¹Le autorità competenti per l'applicazione della presente legge si assistono vicendevolmente nell'adempimento dei loro compiti, scambiandosi tempestivamente le informazioni utili e necessarie ai fini di un'applicazione coerente ed efficace della presente legge.

²Le altre autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata delle autorità competenti, tutte le informazioni utili e necessarie all'applicazione della presente legge.

³Esse segnalano inoltre d'ufficio alle autorità competenti tutti i casi constatati nella loro attività che possono dare adito a un intervento o ad una revoca ai sensi dell'art. 25 della presente legge.

⁴Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano alle autorità competenti, una volta cresciute in giudicato, le sentenze e i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti inconciliabili con l'attività autorizzata.

Trasmissione a organi pubblici da parte della Polizia cantona-

Art. 23 La Polizia cantonale trasmette d'ufficio alle autorità fiscali, al Medico cantonale, alle assicurazioni sociali e alle autorità competenti in materia di lavoro e immigrazione, le informazioni e i dati, compresi quelli meritevoli di particolare protezione, idonei e necessari all'adempimento dei rispettivi compiti legali.

²Il regolamento d'applicazione disciplina, segnatamente, i dati personali che possono essere elaborati dalla Polizia cantonale e trasmessi alle altre autorità interessate, le modalità d'accesso alle informazioni come pure l'organizzazione e la gestione del registro cantonale per l'esercizio della prostituzione e l'apertura dei locali erotici.

³Per quanto non disciplinato dalla legge o dal regolamento fanno stato le disposizioni della Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle Polizie comunali (LPDPpol) del 13 dicembre 1999.

Capitolo ottavo Pubblicità

Pubblicità

Art. 24 ¹Ogni forma di comunicazione al pubblico di un locale erotico deve essere accompagnata dalla seguente formulazione: «locale autorizzato all'esercizio secondo la LProst».

²È fatto divieto di utilizzare la formulazione di cui al cpv. 1 a locali non autorizzati ai sensi della presente legge.

³La pubblicità dell'attività della prostituzione mediante cartellonistica stradale all'interno dei perimetri definiti dai Comuni è vietata.

⁴Rimane riservata l'applicazione della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.

Capitolo nono Sanzioni

Art. 25 L'autorizzazione a gestire un locale erotico è revocata:

Revoca

- a) se sono state rilasciate sulla base di indicazioni inveritiere;
- b) in caso di grave o ripetuta violazione della legge o del regolamento;
- c) in caso di mancato pagamento degli oneri sociali e delle imposte;
- d) in caso di mancata trattenuta dell'imposta dovuta dalle persone che esercitano la prostituzione ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 lett. i) e lett. j) LProst;
- e) in caso di mancato versamento, entro il 1. di ogni mese, dell'imposta trattenuta all'autorità fiscale ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 lett. i) e lett. j) LProst.

Capitolo decimo Rimedi di diritto

Ricorso

Art. 26 La procedura ricorsuale è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Capitolo undicesimo **Disposizione penale**

Multa

Art. 27 ¹Le infrazioni alla presente legge e al regolamento di applicazione sono punite con una multa da un minimo di fr. 200.– a un massimo di fr. 40 000.–.

²Al contravventore residente all'estero può essere chiesto un'anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa.

³Le infrazioni sono perseguite dal Dipartimento; è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Capitolo dodicesimo Disposizioni finali, transitorie e abrogative

Regolamento di applicazione

Art. 28 Al Consiglio di Stato è delegata la competenza per emanare le necessarie disposizioni d'esecuzione e designa le autorità competenti preposte all'applicazione della presente legge.

Abrogazione

Art. 29 La legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 è abrogata.

Norma transitoria

Art. 30 Le persone fisiche o giuridiche che hanno ottenuto un'autorizzazione comunale per l'apertura e la gestione di un locale erotico, sono tenute a richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 5, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Se chi ne fa richiesta rende verosimile l'esistenza dei presupposti all'autorizzazione, viene concessa per questi locali un'autorizzazione provvisoria.

Entrata in vigore

Art. 31 ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²II Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 22 gennaio 2018

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: W. Gianora Il Segretario generale: G. Buzzini

IL CONSIGLIO DI STATO, visto l'art. 31 della legge che precede,

ordina:

La Legge sull'esercizio della prostituzione (LProst) del 22 gennaio 2018 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Bellinzona, 10 aprile 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Legge

sull'EOC (Ente ospedaliero cantonale) del 19 dicembre 2000; modifica

(del 21 febbraio 2018)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 23 gennaio 2017 presentata nella forma elaborata dalla Commissione speciale per l'attuazione dell'IP «Prima i nostri!» per la modifica della Legge sull'EOC (Ente ospedaliero cantonale) del 19 dicembre 2000 - Preferenza indigena per il personale dell'EOC;
- visto il messaggio 11 luglio 2017 n. 7356 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La Legge sull'EOC (Ente ospedaliero cantonale) del 19 dicembre 2000 è così modificata:

Art. 8 cpv. 2 (nuovo)

²Nell'assunzione del personale, l'EOC, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, dà la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto.

Esso tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell'assistenza.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 21 febbraio 2018

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: W. Gianora Il Segretario generale: G. Buzzini

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 11 aprile 2018 n. 61)

Legge

sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988; modifica

(del 21 febbraio 2018)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 12 dicembre 2016 presentata nella forma elaborata dalla Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" per la modifica della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988 - Preferenza indigena per il personale di Banca Stato;
- visto il messaggio 11 luglio 2017 n. 7359 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988 è così modificata:

Rapporti di lavoro

Art. 10a (nuovo) ¹Il rapporto di lavoro è retto dal diritto privato.

²Nell'assunzione del personale, la Banca, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, dà la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto.

Essa tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell'assistenza.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 21 febbraio 2018

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: W. Gianora

Il Segretario generale: G. Buzzini

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 11 aprile 2018 n. 62)

Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: Gionata P. Buzzini

Legge

sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur); modifica

(del 21 febbraio 2018)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 10 aprile 2017 presentata nella forma elaborata dalla Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" - Preferenza indigena per il personale dell'Agenzia turistica ticinese (ATT) e delle Organizzazioni turistiche regionali (OTR);
- visto il messaggio 11 luglio 2017 n. 7360 del Consiglio di Stato,

decreta:

T.

La Legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur) è così modificata:

Art. 6 cpv. 6 (nuovo)

⁶Nell' assunzione del personale le OTR, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto.

Esse tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell'assistenza.

Art. 9 cpv. 3 (nuovo)

³Nell'assunzione del personale l'ATT, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, dà la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto.

Essa tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell'assistenza.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 21 febbraio 2018

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: W. Gianora

Il Segretario generale: G. Buzzini

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 11 aprile 2018 n. 63)

Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: Gionata P. Buzzini

Legge

sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 (LTPub); modifica

(del 21 febbraio 2018)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 13 marzo 2017 presentata nella forma elaborata dalla Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri" per la modifica della Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 (LTPub) - Preferenza indigena per il personale delle aziende di trasporto beneficiarie di contributi pubblici;
- visto il messaggio 11 luglio 2017 n. 7366 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 (LTPub) è così modificata:

Art. 27 cpv. 5 (nuovo)

⁵Nell'assunzione del personale, le aziende beneficiarie dei contributi, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto.

Esse tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell'assistenza.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 21 febbraio 2018

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: W. Gianora Il Segretario generale: G. Buzzini

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 11 aprile 2018 n. 64)

Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: Gionata P. Buzzini

Legge

concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR); modifica

(del 21 febbraio 2018)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 23 gennaio 2017 presentata nella forma elaborata dalla Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri" per la modifica della Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR) - Preferenza indigena per il personale dell'ACR;
- visto il messaggio 11 luglio 2017 n. 7367 del Consiglio di Stato,

decreta:

T.

La Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR) è così modificata:

Art. 6 cpv. 2 (nuovo)

²Nell'assunzione del personale, l'ACR, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, dà la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto.

Essa tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione e la beneficio dell'assistenza.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 21 febbraio 2018

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: W. Gianora Il Segretario generale: G. Buzzini

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 11 aprile 2018 n. 65)

Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: Gionata P. Buzzini

Decreto legislativo

concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 5'026'000.– per il comparto delle scuole di Lugano-Centro

(del 19 febbraio 2018)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 30 agosto 2017 n. 7406 del Consiglio di Stato,

decreta:

- **Art. 1** È stanziato un credito complessivo di fr. 5'026'000.— per il comparto delle scuole di Lugano-Centro suddiviso in:
- fr. 2'355'000.- per l'aggiornamento del progetto e proseguimento della progettazione della ristrutturazione del Palazzo degli studi;
- fr. 621'000.- quale credito aggiuntivo per la posa di strutture prefabbricate per gli spazi scolastici e i servizi igienici necessari al Liceo come spazi alternativi a seguito della messa fuori uso di spazi didattici;
- fr. 1'450'000.- per la progettazione del comparto scolastico di Lugano-Centro (Scuola media, palestre, aula magna e refezione);
- fr. 600'000.- per la progettazione degli interventi di adeguamento logistico e opere correlate presso il comparto SUPSI a Trevano.

La piscina del Liceo di Lugano 1 non viene dismessa prima di poter disporre di un'adeguata soluzione alternativa presso il comparto SUPSI di Trevano.

- **Art. 2** Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica.
- **Art. 3** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 19 febbraio 2018

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: W. Gianora Il Segretario generale: G. Buzzini

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 11 aprile 2018 n. 66)

Decreto legislativo

concernente lo stanziamento di un credito netto di fr. 7'240'000.— e autorizzazione alla spesa di fr. 14'100'000.— per la realizzazione di quattro misure del Programma d'agglomerato del Locarnese di seconda generazione (PALOC2): messa in sicurezza dei collegamenti pedonali/ciclabili a Quartino e Magadino (INF 4), nuovo percorso del trasporto pubblico Locarno—Ascona e passerella ciclopedonale sulla Maggia (TP 1) e messa in sicurezza e costruzione di un nuovo percorso ciclopedonale tra il ponte A13 a Quartino e Cadepezzo (TL 2.15 e TL 2.16)

(del 19 febbraio 2018)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 5 luglio 2017 n. 7351 del Consiglio di Stato,

decreta:

- Art. 1 È stanziato un credito netto di fr. 7'240'000.— ed è autorizzata la spesa di fr. 14'100'000.— per la realizzazione di quattro misure del Programma d'agglomerato del Locarnese di seconda generazione (PALOC2): messa in sicurezza collegamenti pedonali/ciclabili a Quartino e Magadino (INF 4), nuovo percorso del trasporto pubblico Locarno—Ascona e passerella ciclopedonale sulla Maggia (TP 1) e messa in sicurezza e costruzione di un nuovo percorso ciclopedonale tra il ponte A13 a Quartino e Cadepezzo (TL 2.15 e TL 2.16).
- **Art. 2** È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere il credito in singoli crediti d'opera.
- **Art. 3** Il credito sarà iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.
- **Art. 4** Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 19 febbraio 2018

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: W. Gianora Il Segretario generale: G. Buzzini

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 11 aprile 2018 n. 67)

124

Decreto legislativo

concernente lo stanziamento di un credito netto di fr. 1'903'000.— e di un'autorizzazione alla spesa di fr. 3'475'000.—, quale aggiornamento di credito per l'elaborazione del progetto definitivo della prima fase della realizzazione delle infrastrutture della viabilità del nodo intermodale FFS di Lugano (StazLu1), nell'ambito dell'attuazione delle opere della seconda fase del Piano dei trasporti del Luganese (PTL) e del Programma di agglomerato del Luganese (PAL 1)

(del 19 febbraio 2018)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 19 settembre 2017 n. 7421 del Consiglio di Stato,

decreta:

- Art. 1 È approvato il credito di fr. 3'475'000.— quale aggiornamento di credito per l'elaborazione del progetto definitivo della prima fase della realizzazione delle infrastrutture della viabilità del nodo intermodale FFS di Lugano (StazLu1), nell'ambito dell'attuazione delle opere della seconda fase del Piano dei trasporti del Luganese (PTL) e del Programma di agglomerato del Luganese (PAL 1). Il credito totale aggiornato ammonta quindi a fr. 8'795'000.—.
- **Art. 2** L'importo è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. Le entrate relative alle partecipazioni degli enti coinvolti sono iscritte nelle rispettive voci d'entrata della Divisione delle costruzioni.
- **Art. 3** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 19 febbraio 2018

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: W. Gianora

Il Segretario generale: G. Buzzini

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 11 aprile 2018 n. 68)

Decreto legislativo

concernente lo stanziamento di un credito netto di fr. 3'600'000.— e l'autorizzazione alla spesa di fr. 6'000'000.— per la sistemazione della strada cantonale (via Birreria) a Bellinzona e il prolungo dei percorsi ciclabili e pedonali lungo la stessa arteria tra la futura passerella della Torretta e l'abitato di Carasso

(del 19 febbraio 2018)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 20 giugno 2017 n. 7329 del Consiglio di Stato,

decreta:

- Art. 1 È concesso un credito netto di fr. 3'600'000.— ed è autorizzata la spesa di fr. 6'000'000.— per la sistemazione della strada cantonale (via Birreria) a Bellinzona e il prolungo dei percorsi ciclabili e pedonali lungo la stessa arteria tra la futura passerella della Torretta e l'abitato di Carasso.
- **Art. 2** Il credito sarà iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. I contributi degli enti coinvolti nella realizzazione delle opere saranno accreditati alle corrispondenti voci d'entrata.
- Art. 3 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.
 Bellinzona. 19 febbraio 2018

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: W. Gianora Il Segretario generale: G. Buzzini

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 11 aprile 2018 n. 69)

Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: Gionata P. Buzzini

Decreto legislativo

concernente lo stanziamento di un credito di fr. 9'400'000. per la messa in sicurezza del tratto stradale in zona Pardoreia nel Comune di Faido

(del 19 febbraio 2018)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 13 dicembre 2017 n. 7471 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È approvato il credito di fr. 9'400'000.– per la messa in sicurezza del tratto stradale in zona Pardoreia nel Comune di Faido.

126

- Art. 2 L'importo è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.
- **Art. 3** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 19 febbraio 2018

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: W. Gianora Il Segretario generale: G. Buzzini

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 11 aprile 2018 n. 70)

Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: Gionata P. Buzzini

Decreto legislativo

sulla richiesta di un credito complessivo di fr. 1'187'000.– per il comparto dell'aeroporto di Locarno destinato ai seguenti interventi e attività per la progettazione del rifacimento dell'aviorimessa n. 1 (fr. 490'000.–), il pagamento di un contributo cantonale per la realizzazione di una nuova centrale energetica a legna eseguita da Armasuisse (fr. 697'000.–) e autorizzazione della firma del relativo contratto per la fornitura di energia calorica

(del 20 febbraio 2018)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 25 ottobre 2017 n. 7451 del Consiglio di Stato,

decreta:

- Art. 1 È stanziato un credito fr. 490'000.— per la progettazione del rifacimento dell'aviorimessa n. 1 e un credito di fr. 697'000.— quale contributo cantonale unico alla Confederazione per la nuova centrale di riscaldamento con vettore energetico a cippato di legna, con la combinazione di una pompa di calore aria-acqua del DDPS all'aeroporto di Locarno
- **Art. 2** È ratificato l'anticipo di credito di fr. 150'000.– per la progettazione del rifacimento dell'aviorimessa n. 1, approvato dal Consiglio di Stato con RG n. 3186 del 13 giugno 2012.
- **Art. 3** I crediti del presente decreto sono iscritti al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia.
- **Art. 4** Il versamento del contributo di fr. 697'000.— alla Confederazione è subordinato al collaudo delle opere da parte dello Stato, Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

- **Art. 5** È approvata la bozza di contratto; la Sezione della logistica è autorizzata alla firma del contratto con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
- **Art. 6** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 20 febbraio 2018

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: W. Gianora Il Segretario generale: G. Buzzini

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 11 aprile 2018 n. 71)

Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: Gionata P. Buzzini

Decreto legislativo

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo per la ristrutturazione dell'Alpe Geira in Val Piumogna (miglioria integrale), comprendente gli stabili e le infrastrutture alpestri così come la strada di accesso, l'elettrificazione, gli acquedotti, il ponte, gli interventi ai corti Lambro e Sgnòi e lo stanziamento del relativo contributo complessivo massimo di fr. 1'145'950.—

(del 20 febbraio 2018)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 20 dicembre 2017 n. 7478 del Consiglio di Stato,

decreta:

- **Art. 1** Il progetto globale, composto da 12 singoli progetti, per la ristrutturazione dell'Alpe Geira in Val Piumogna (miglioria integrale), il cui preventivo ammonta a fr. 3'089'500.—, è approvato.
- **Art. 2** ¹A favore del Patriziato di Dalpe, per il progetto globale di cui all'art. 1, è stanziato un contributo complessivo massimo di fr. 1'145'950.—.
- ²Se l'importo di liquidazione dovesse risultare inferiore al preventivo a beneficio del contributo, l'aiuto cantonale verrà proporzionalmente ridotto.
- **Art. 3** I crediti stanziati sono iscritti al conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura.
- **Art. 4** I contributi delle due opere sono vincolati alle condizioni previste dalla legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 e dal relativo regolamento.
- Art. 5 ¹Il Patriziato di Dalpe è assoggettato alla legislazione sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e dell'art. 2 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP).

²L'inizio dei lavori e l'erogazione di contributi per ogni singolo progetto sono subordinati alla presentazione alla Sezione dell'agricoltura di garanzie circa la copertura del piano di finanziamento degli stessi.

Art. 6 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 20 febbraio 2018

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: W. Gianora Il Segretario generale: G. Buzzini

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 11 aprile 2018 n. 72)

Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: Gionata P. Buzzini

Decreto legislativo urgente concernente la modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006

(del 10 aprile 2018)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 6 febbraio 2018 n. 7497 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 21 marzo 2018 n. 7497 R1 della Commissione della legislazione;
- considerati l'art. 43 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 e gli art. 65 cpv. 1 lett. c) e 71 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015.

decreta:

I.

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modifica come segue:

Composizione

Art. 42 cpv. 1, 3 e 5 lett. b)

- ¹Il Tribunale di appello è composto di 27 giudici e 16 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni:
- a) la Sezione di diritto civile;
- b) la Sezione di diritto pubblico;
- c) il Tribunale penale cantonale.
- ³Il Tribunale di appello comprende inoltre la Corte dei reclami penali, la Corte di appello e di revisione penale, la Commissione per l'avvocatura e la Commissione per il notariato.
- ⁵Ogni due anni a partire dal 1° di giugno il Tribunale di appello:
- ...
- b) attribuisce 8 giudici supplenti al Tribunale penale cantonale e altri 8 alla Corte di appello e di revisione penale.

Giudici supplenti ordinari supplementari

16/2018

Art. 44 cpv. 2 nuovo

²Essi sono tenuti al rispetto delle condizioni di cui all'art. 52 cpv. 3; pertanto è fatto loro divieto di esercitare l'attività forense nel medesimo campo di attività di quella giusdicente; il divieto si estende agli avvocati del medesimo studio legale, laddove essi avessero ripreso la libera professione.

Supplenza a) ordinaria

Art. 45 ¹Ogni Camera del Tribunale di appello si completa, a cura del suo presidente, con altri membri della Sezione; ove ciò non sia fattibile, si completa con membri di un'altra Sezione.

²Il Tribunale penale cantonale e la Corte di appello e di revisione penale si completano con i giudici supplenti loro attribuiti secondo l'art. 42 cpv. 5 lit. b; ove ciò non sia fattibile, si completano con membri di un'altra Sezione.

³In mancanza di tutti i giudici di una Camera, la stessa è costituita ad opera del presidente della rispettiva Sezione.

⁴In mancanza di tutti i giudici di una Sezione, la Camera giudicante è costituita ad opera del presidente dell'altra Sezione.

Supplenza

Art. 52 cpv. 3

³I supplenti ordinari attribuiti al Tribunale penale cantonale e alla Corte di appello e di revisione penale non possono esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale; il divieto si estende agli avvocati del medesimo studio legale.

II. - Clausole finali

Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il decreto legislativo entra in vigore il 1° giugno 2018 e decade il 31 maggio 2019.

Bellinzona, 10 aprile 2018

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: W. Gianora

Il Segretario generale: G. Buzzini

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 11 aprile 2018 n. 73)

> Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini

Regolamento sull'istituzione delle Commissioni tematiche

(del 9 aprile 2018)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamato l'art. 24a della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015;
- visto il rapporto 13 marzo 2018 della Commissione speciale per la revisione della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato,

decreta:

Materie di competenza delle Commissioni tematiche

- **Art. 1** Sono istituite quattro Commissioni tematiche, competenti nelle seguenti materie:
- sanità e sicurezza sociale;
- economia e lavoro:
- ambiente, territorio ed energia;
- formazione e cultura.

Numero di membri delle Commissioni tematiche **Art. 2** Le Commissioni tematiche sono composte di 17 membri.

Attribuzione di

Art. 3 Di principio, l'esame e il preavviso degli oggetti afferenti alle materie di cui all'art. 1 sono assegnati alla Commissione tematica di riferimento.

Entrata in vigore **Art. 4** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° maggio 2019.

Bellinzona, 9 aprile 2018

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: W. Gianora Il Segretario generale: G. Buzzini

Decreto esecutivo

concernente la quota parte cantonale di finanziamento delle prestazioni di cura ospedaliera ai sensi degli art. 49 e 49a LAMal per l'anno 2019

(del 10 aprile 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati

- gli art. 49 e 49a della legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal);
- l'art. 66e cpv. 2 della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);

decreta:

- **Art. 1** La quota parte cantonale di finanziamento delle prestazioni di cura ospedaliera ai sensi degli art. 49 e 49a LAMal per l'anno 2019 è fissata al 55%.
- Art. 2 ¹Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Esso entra in vigore il 1° gennaio 2019 e decade il 31 dicembre 2019.

Bellinzona, 10 aprile 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Decreto esecutivo sulle basi di calcolo 2018/2019 della legge sugli aiuti allo studio (LASt)

(del 10 aprile 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 8 cpv. 2, 9 cpv. 4 e 14 cpv. 2 della legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt),

decreta:

Art. 1 Per l'anno scolastico 2018/2019 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito disponibile di riferimento è l'anno 2015.

²Reddito e sostanza che risultano da situazioni tributarie straordinarie, come pure rendite e prestazioni fiscalmente non imponibili, possono essere presi in considerazione per meglio tener conto della disponibilità effettiva.

³Se un accertamento successivo del reddito disponibile di riferimento sulla base del periodo fiscale 2018 consente di determinare un diritto alla borsa di studio più favorevole al richiedente rispetto a quello risultante dall'applicazione del cpv. 1, gli eventuali prestiti concessi sono convertiti parzialmente o totalmente in borsa di studio sulla base del nuovo calcolo.

4Il calcolo del prestito di cui al cpv. 3 è eseguito su richiesta e sulla base dei dati forniti dal richiedente tramite un apposito modulo che è recapitato dall'ufficio. Per analogia si applica quanto previsto dall'art. 34 della legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt).

- **Art. 2** Per l'anno scolastico 2018/2019 la quota da considerare quale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell'istruzione dei figli è definita secondo i seguenti parametri progressivi:
- a) il 30% sui primi fr. 30 000.-;
- b) il 50% sui successivi fr. 50 000.-;
- c) il 70% sul rimanente.
- **Art. 3** ¹Per l'anno scolastico 2018/2019 la borsa di studio per il richiedente che segue un master è convertita nella misura di un decimo in prestito.

²L'importo del prestito è arrotondato al centinaio più vicino.

³Ricevuta la decisione sul prestito, il beneficiario decide se richiedere l'ammontare previsto o solo una frazione; quest'ultima non potrà successivamente essere modificata.

⁴Sono applicabili per analogia gli art. 16 e seg. della LASt.

Art. 4 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° giugno 2018.

Bellinzona, 10 aprile 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Regolamento

16/2018

della legge sugli aiuti allo studio del 15 aprile 2015; modifica

(del 10 aprile 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt),

decreta:

Il regolamento della legge sugli aiuti allo studio del 15 aprile 2015 è così modificato:

Introduzione dell'abbreviazione del titolo:

RLASt

Art. 6 cpv. 3 e 4

Abrogati

Capitolo terzo Sostegni allo studio

Prestiti di studio

Art. 9a (nuovo) In deroga all'art. 16 cpv. 4 della legge, tenuto conto dei costi di formazione riconosciuti, può essere riconosciuto il prestito di studio per un importo che considera solo metà dell'importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell'istruzione dei figli.

> Capitolo quarto Sostegni della formazione professionale

> > Capitolo quinto Aiuti particolari

Capitolo sesto Procedura

Capitolo settimo Norme finali e transitorie (nuovo)

П

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore con effetto dall'anno scolastico 2018-2019.

Bellinzona, 10 aprile 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale del 3 dicembre 2002; modifica

(del 10 aprile 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002,

decreta:

I

Il regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale del 3 dicembre 2002 è così modificato:

Gettito dell'imposta cantonale per comune

Art. 1 cpv. 2 e 3 (nuovi)

²All'importo di cui al cpv. 1 è aggiunta, per ogni comune, la differenza derivante dal ricalcolo degli accertamenti dei 5 anni precedenti.

³I comuni possono richiedere, entro la fine di aprile, la deduzione delle perdite comprovate e maturate nell'anno che precede l'accertamento, per l'importo che supera lo 0.5% del precedente gettito di imposta cantonale.

Adeguamento accertamento gettito

Art. 36 (nuovo) ¹L'art. 1 cpv. 2 si applica gradualmente a partire dall'accertamento 2015; questo si effettua senza correzione degli accertamenti precedenti.

²Le correzioni degli accertamenti precedenti saranno introdotte come segue:

- accertamento 2016: correzioni gettito 2015
- accertamento 2017: correzioni gettiti 2015 e 2016
- accertamento 2018: correzioni gettiti 2015-2017
- accertamento 2019: correzioni gettiti 2015-2018
- accertamento 2020: correzioni gettiti 2015-2019

³Dall'accertamento del gettito 2021 si continuerà con le correzioni dei 5 gettiti precedenti quelli dell'anno per cui si effettua l'accertamento.

II

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 10 aprile 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Regolamento

della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 29 maggio 2012 (LCAMal); modifica

(del 10 aprile 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal)

decreta:

T

Il regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 29 maggio 2012 (LCAMal) è modificato come segue:

Art. 14 cpv. 1, 2, 3

¹Il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi:

- a) persone soggette all'imposta alla fonte e persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera:
- b) persone domiciliate che, al momento dell'istanza, non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante:
- c) persone sole conformemente all'art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato un'attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione;
- d) decesso del coniuge o del partner registrato;
- e) divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata:
- f) cessazione totale dell'attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento, infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento professionale.

²Su richiesta, il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi:

- a) cessazione parziale dell'attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento, infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento professionale;
- b) diminuzione o aumento del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente), rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
- c) diminuzione o aumento delle prestazioni in forma di rendite, di indennità giornaliere delle assicurazioni sociali o private e delle pensioni alimentari, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
- d) diminuzione o aumento degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
- e) diminuzione di almeno fr. 10'000.- dei valori di sostanza, se l'utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per necessità primarie proprie, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
- f) aumento di almeno fr. 10'000.– dei valori di sostanza, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante.

³Nelle evenienze di cui al capoverso 1 e al capoverso 2 lett. a-e), in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza mobiliare e immobiliare, i dati necessari sono desunti dall'ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento della richiesta.

Capitolo sesto Anno di riferimento delle soglie Laps

Limite di fabbisogno minimo (art. 32a LCA-Mal) Art. 18 (marginale)

B. Decorrenza

- Art. 30 L'istanza di revisione ha effetto:
- a) in caso di cambiamento della situazione economica, dall'inizio del mese in cui è stato annunciato il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo avviene;
- b) in caso di cambiamento nell'unità di riferimento, dall'inizio del mese che segue quello in cui è avvenuto il cambiamento; è fatta salva la richiesta di restituzione di cui all'art. 49 LCAMal.

П

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2018.

Bellinzona, 10 aprile 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri